



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE  
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



**Stagione Sportiva 2014/2015**

**Comunicato Ufficiale n. 104 del 17 aprile 2015**

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

**CAMPIONATO JUNIORES 97 (UNDER 17) 2014/2015**

**FASE FINALE REGIONALE – SEMIFINALI**

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 103 di ieri, giovedì 16 aprile 2015, in data odierna, presso la sede di questo C.R., alla presenza dei delegati delle società Juve Domizia, Monteruscello e Turrìs 1944 A.S.D. (assente la società Atletico Agro), è stato effettuato il sorteggio per stabilire gli abbinamenti del secondo turno (semifinali) della fase finale regionale del Campionato Regionale Juniores 97 – Under 17 2014/2015.

A seguito dell'indicato sorteggio, di seguito, si pubblica il calendario delle gare del secondo turno, in programma come di seguito indicato:

**SECONDO TURNO – MARTEDÌ 21 APRILE 2015 – ORE 16.30**

- |                   |                    |                             |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| I. JUVE DOMIZIA   | ATLETICO AGRO      | “Ideal Camping” – LICOLA    |
| II. MONTERUSCELLO | TURRIS 1944 A.S.D. | “S. Artema” – MONTERUSCELLO |

Nell'ipotesi di parità, al termine di ciascuna gara saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Perdurando la parità saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

**GARA DI FINALE**

La gara di finale regionale si disputerà **martedì 28 aprile 2015, in campo neutro**, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti ciascuno.

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

La società **vincitrice acquisirà il titolo di Campione Regionale Under 17 per la stagione sportiva 2014/2015.**

Nella finale, ciascuna società rispetterà i propri colori sociali.

Nell'ipotesi di gara tra società di colori uguali, o comunque confondibili, spetterà cambiare maglia alla società prima nominata.

\* \* \* \* \*

## **AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F.**

Il Presidente del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza **dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento)**, per i seguenti calciatori:

<b>Società</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Data di Nascita</b>	<b>Scadenza Aut .ne</b>
AZZURRA NAPOLI	MOLLO	Armando Aniello	10.05.1999	09.09.2015

\* \* \* \* \*

## **Recuperi**

Di seguito, si pubblicano le gare di recupero che il C.R. Campania, nel rispetto della prescrizione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 4 luglio 2014, pagg. 97, ha disposto, come segue, per **mercoledì 22 aprile 2015**, con inizio alle **ore 16.00 (salvo diversa indicazione)**:

### **CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2**

TURRIS OCTAVA CALCIO A5	SPARTA	A	20/12/2014 16.00	LA SALLE	TORRE DEL GRECO	VIA DE GASPERI
-------------------------	--------	---	------------------	----------	-----------------	----------------

\* \* \* \* \*

## **GIUSTIZIA SPORTIVA** **GIUDICE SPORTIVO**

### **RECLAMO VIRTUS AVELLINO 2013 – GARA POL. MORCONE / VIRTUS AVELLINO 2013 DEL 20.12.2014 – PROMOZIONE**

Il G.S.T., preso atto della delibera n. 78 della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 103 del 16.04.2015, pagg. 2168/2169; visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Virtus Avellino 2013 per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Arena Aniello (nato il 27.09.1990) e Pacelli Gianmario (nato il 28.12.1996), rileva che lo stesso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il calciatore Pacelli Gianmario risulta regolarmente tesserato a favore della società Pol. Morcone, dal 26.09.2014. Viceversa, il calciatore Arena Aniello (nato il 27.09.1990) risulta svincolato, dal 16.12.2014, dalla società Pol. Morcone e ritesserato (ma a favore di altra società) dal 16.01.2015. Di conseguenza, il calciatore Arena Aniello ha partecipato, alla gara in esame, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus Avellino 2013, di infliggere, a carico della società Pol. Morcone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

### **RECLAMO VIRTUS AVELLINO 2013 – GARA PONTE 98 / VIRTUS AVELLINO 2013 DELL'1.04.2015 – PROMOZIONE**

Il G.S.T., visto il reclamo, ritualmente preannunciato e proposto, rileva che, nel merito, esso è infondato e, pertanto, da rigettare. La società reclamante si duole che la società Ponte 98 abbia utilizzato il calciatore Masone Nicola (22.5.1990), indicato al numero 11 in distinta, senza averne titolo perché in posizione irregolare, in quanto, ad avviso della reclamante, gravato dal provvedimento di DASPO (Divieto di assistere alle manifestazioni sportive) alla data dello svolgimento della gara. Sulla base dell'indicato presupposto, la reclamante Virtus Avellino ha chiesto, a carico della società Ponte 98, in applicazione dell'art. 17 C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Orbene, rilevato che la società reclamante

si è limitata ad una generica indicazione, senza fornire alcuna prova dell'effettiva esistenza del provvedimento a carico del calciatore su indicato, nonché senza consentire a questo G.S.T. di verificare la tipologia e durata del provvedimento, in una con le specifiche, consequenziali sanzioni inflitte al calciatore; tenuto conto che il **DASPO** è una misura di prevenzione, caratterizzata dall'applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, ovvero a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano, o assistono, alle competizioni stesse; osservato che l'eventuale violazione del DASPO e dell'eventuale obbligo di firma comporterebbe la condanna alla reclusione da 1 a 3 anni (comma 6, articolo 6, legge 401/1989) e la multa da 10.000 a 40.000 euro, circostanze che non possono riguardare la Giustizia Sportiva; sottolineato che l'eventuale violazione del provvedimento di diffida (il quale provvedimento, peraltro, non risulta a questo giudice) non comporta che il calciatore in questione sia da ritenersi in posizione irregolare ai fini disciplinari; tanto premesso, questo G.S.T., in assenza di idonea e probante documentazione, non può, sulla base di una mera indicazione della società reclamante, in ordine alla quale non è stata documentata neppure l'eventuale perdurare, alla data di disputa della gara in esame, della supposta posizione soggettiva, agli effetti del richiamato DASPO, a carico del calciatore in argomento; verificato, dunque, che il calciatore Masone Nicola (22.05.1990) non può giudicarsi in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, in occasione della gara in argomento, in assenza di specifica e probante documentazione; per tali motivi

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Virtus Avellino 2013; dispone addebitarsi la relativa  
tassa sul conto della società reclamante.**

#### **RECLAMO CARDITO CALCIO – GARA CARDITO CALCIO / NAPOLI NORD DELL'1.02.2015 – 2^ CATEGORIA**

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Cardito Calcio per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori laquinangelo Vincenzo (nato il 12.03.1994) e Lemma Mirko (nato il 12.11.1996, rileva che lo stesso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il calciatore laquinangelo Vincenzo risulta regolarmente tesserato, a favore della società Napoli Nord, dal 24.02.2014. Viceversa, il calciatore Lemma Mirko (nato il 12.11.1996) risulta tesserato, dal 3.02.2015, ovvero, da data successiva rispetto a quella della gara in esame, a favore della società Napoli Nord. Di conseguenza, il calciatore Lemma Mirko ha partecipato, alla gara in esame, in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo proposto dalla società Cardito Calcio, di infliggere a carico della  
società Napoli Nord, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di  
Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-  
3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

#### **CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA**

#### **ISTANZA DELLA SOCIETÀ SAN TOMMASO CALCIO**

Il G.S.T., letta l'istanza della società San Tommaso Calcio intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della Società San Tommaso Calcio pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 63 del 30 dicembre 2014 Pagina 1185.**

#### **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

#### **ISTANZA DELLA SOCIETÀ: SALVATORE DE JUDICIBUS**

Il G.S.T., letta l'istanza della società Salvatore De Judicibus intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza di forza pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 pag. 97,98, per tali motivi; **revoca la sanzione dell'ammenda di Euro 25.00 a carico della Società Salvatore De Judicibus pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 94 del 26 marzo 2015 Pagina 1976.**

\* \* \* \* \*

## **DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

### **DELIBERA ERRONEAMENTE NON PUBBLICATA SUL C.U. N. 103 DEL 16.4.2015**

#### **RIUNIONE DEL 13 APRILE 2015**

**Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Gianluca De Vincentiis, dott. Serafino Mirone, dott. Lucio Schiavone, Componenti; Avv. Domenico Imparato Sirica, Rappresentante A.I.A.**

#### **84. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SPARTA C5 – GARA TURRIS OCTAVA / SPARTA C5 DEL 20.12.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2**

La C.S.A.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, nella riunione del 2 marzo 2015, osserva: la gara indicata in epigrafe è stata sospesa dall'arbitro, al 13' del secondo tempo, come si legge nel rapporto ufficiale, "a causa della costante formazione di acqua sul campo di gioco", che non si era riusciti ad eliminare, "nonostante gli innumerevoli sforzi messi in atto dalla società ospitante... nelle numerose parti del terreno di gioco afflitte da condensa". Con ricorso proposto al Giudice di prima istanza, la società Sparta C5 ha chiesto che venisse inflitta, a carico della società Turrus Octava, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, per responsabilità della società ospitante. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 67 del 9 gennaio 2015, pag. 1280, il Giudice Sportivo Territoriale ha respinto il reclamo, escludendo ogni responsabilità della squadra ospitante e rinviando gli atti al C.R. Campania per la rifissazione della gara. La decisione è stata impugnata dalla società Sparta C5, con atto trasmesso a mezzo fax in data 16 gennaio 2015, regolarmente inviato alla controparte, mediante raccomandata postale. Per il vero, la controparte, società Turrus Octava, sostiene di non aver mai ricevuto il reclamo. L'assunto configura un'eccezione d'inammissibilità, la quale, però, va respinta, avendo parte ricorrente dimostrato, documentalmente: a) la spedizione della raccomandata postale; b) la restituzione del relativo avviso di ricevimento, da parte della società "Mail Express Poste Private", per "compiuta giacenza". La società reclamante ha proposto un altro motivo di ordine formale (relativo alla mancata comunicazione alle due società, da parte del G.S.T., della data di trattazione del reclamo medesimo, di cui all'art. 29, comma 8 bis, C.G.S.), che, ad avviso di questa Corte, deve giudicarsi superato dal dettato specifico dell'art. 46, comma 1, C.G.S. (Norme procedurali), che rientra nel Titolo VII ("La disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'attività giovanile e scolastica). Quest'ultima normativa, invero, in quanto speciale, prevale su quella generale. Quanto al merito del ricorso, nel caso in esame s'è verificata una contingenza, che ha determinato l'impraticabilità del campo, idonea ad escludere ogni responsabilità a carico delle società ospitante. Questo Collegio ribadisce che la sospensione della gara è stata causata da condensa, che deve essere imputata ad un'inefficienza, del tutto peculiare, della struttura, e non può ricadere a carico della società ospitante, in quanto esulante dall'ordinaria amministrazione o dalle ragionevoli possibilità di previsione. Questo Collegio, dunque, innanzitutto sulla base del chiaro referto arbitrale, che ha sottolineato gli sforzi ripetuti, della società ospitante, per consentire la prosecuzione della gara, ritiene che tutti gli altri aspetti siano, in ogni caso, da considerare subalterni, rispetto alla palese descrizione arbitrale, risolutiva in ordine alle responsabilità che possano essere ragionevolmente addebitate alla società ospitante. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**di rigettare il ricorso proposto dalla società Sparta C5, confermando la decisione del Primo Giudice, demandando al C.R. Campania per la rifissazione della gara; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società ricorrente, Sparta C5.**

\* \* \* \* \*

# **PROVVEDIMENTI ERRONEAMENTE NON RIPORTATI SUL COMUNICATO UFFICIALE**

## **GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

### **GARE DEL 29/ 3/2015**

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

ESPOSITO ANTONIO (BOYS PIANURESE)

Stringeva le mani al collo ad un calciatore della squadra avversaria.

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DE ANGELIS SALVATORE (BOYS PIANURESE)

REGINA ANTONIO

(BOYS PIANURESE)

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR**

FLORIO ANGELO (BOYS PIANURESE)

### **GARE DEL 12/4/2015**

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE**

RUGGIERO ADRIANO (ARZANO CITY FOOTBALL CLUB)

Al 20' del secondo tempo provocava una rissa generale con i calciatori della squadra avversaria, causando la sospensione definitiva della gara. (Rapporto arbitro)

CHIOCCA SALVATORE (MONTERUSCELLO)

Al 20' del secondo tempo provocava una rissa generale con i calciatori della squadra avversaria, causando la sospensione definitiva della gara. (Rapporto arbitro)

##### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MEMOLI FRANCESCO (REAL ARIANO IRPINO)

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ESPOSITO CIRO (ARZANO CITY FOOTBALL CLUB)

LUCIANO FRANCESCO

(ARZANO CITY FOOTBALL CLUB)

DELL INFANTE ANTONIO (REAL ARIANO IRPINO)

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)**

RUGGIERO ADRIANO (ARZANO CITY FOOTBALL CLUB)

SALEMME GENNARO

(MONTERUSCELLO)

##### **AMMONIZIONE (V INFR)**

RUGGIERO PASQUALE (ARZANO CITY FOOTBALL CLUB)

##### **AMMONIZIONE (II INFR)**

POLIZIO ORESTE (ARZANO CITY FOOTBALL CLUB)

BARBARO DANIELE

(MONTERUSCELLO)

CALDORA MICHELE (MONTERUSCELLO)

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DE MATA EDUARDO (ARZANO CITY FOOTBALL CLUB)

\* \* \* \* \*

## **CALCIO A 5 JUNIORES DELIBERA NON RIPORTATA SU C.U. n. 82 del 26 febbraio 2015**

### **GARA FUTSAL SOLOFRA – REAL CESINALI FIVE SOCCER DEL 21/2/2015**

Il G.S.T., letto il referto arbitrale relativo alla gara suindicata; rilevato che la società Real Cesinali Five Soccer inizialmente schierava in campo n 3 calciatori; rilevato che nel corso della gara un calciatore di suddetta squadra a seguito di casuale infortunio abbandonava il campo; che l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della società Real Cesinali Five Soccer. Per tali motivi, letta la regola 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, ed in applicazione dell'art. 17;

#### **DELIBERA**

**di infliggere alla società Real Cesinali Five Soccer la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.**

\* \* \* \* \*

## **CALCIO A 5 JUNIORES DELIBERA NON RIPORTATA SU C.U. N. 64 DEL 30 DICEMBRE 2014**

### **GARA REAL S. ERASMO C5 S.M.C.V. – AZTECA DRAGONI DEL 21/12/2014**

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Azteca Dragoni. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53, comma 2, N.O.I.F. e dell'art. 17, comma 3, C.G.S.;

#### **DELIBERA**

**di infliggere, per rinuncia, alla società Azteca Dragoni la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 150.00 relativa alla prima rinuncia.**

\* \* \* \* \*

## **RISULTATI NON RIPORTATI**

### **CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE JUNIORES – GARA DI RECUPERO DEL 21.1.2015**

<b>GIRONE D - 9 Giornata - R</b>			
AZTECA DRAGONI	- C.U.S. CASERTA	2 - 11	

### **CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE JUNIORES – GARA DELL'11 FEBBRAIO 2015**

<b>GIRONE A - 3 Giornata - R</b>			
FUTSAL SOLOFRA	- REAL FUTSAL S. VITALIANO	8 - 2	

\* \* \* \* \*

### **CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE JUNIORES – GARE DELL' 11 FEBBRAIO 2015**

## **GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A CINQUE**

### **GARE DELL'8/ 2/2015**

#### **A CARICO DIRIGENTI**

##### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 19/ 4/2014**

TITO GIANLUCA (REAL FUTSAL SAN VITALIANO)

Per ingiurie e minacce nei confronti dell' arbitro.

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SPERA SEBASTIANO (REAL FUTSAL SAN VITALIANO)

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

COLALONGO SERGIO (REAL FUTSAL SAN VITALIANO)

\* \* \* \* \*

## **ERRATA CORRIGE**

### **CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA – C.U. N. 97 DEL 2 APRILE 2015, PAG. 2047**

#### **GARA NUOVA BOYS CAIVANESE – MONS PROCHYTA DEL 30/3/2015**

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Mons Prochyta. Per tale motivo, in applicazione dell'art. 53, comma 2, N.O.I.F. e dell'art. 17, comma 3 Codice Giustizia Sportiva;

#### **DELIBERA**

**di infliggere, per rinuncia, alla società Mons Prochyta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 500.00 relativa alla seconda rinuncia. (Sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia avvenuta nelle ultime tre giornate di Campionato). Obbligo alla società Club Ponte 98 di versare alla società San Martino Valle Caudina la somma di € 60.00 per il mancato incasso.**

#### **LEGGASI**

#### **GARA NUOVA BOYS CAIVANESE – MONS PROCHYTA DEL 30/3/2015**

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Mons Prochyta. Per tale motivo, in applicazione dell'art. 53, comma 2, N.O.I.F. e dell'art. 17, comma 3 Codice Giustizia Sportiva;

#### **DELIBERA**

**di infliggere, per rinuncia, alla società Mons Prochyta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 500.00 relativa alla seconda rinuncia. (Sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia avvenuta nelle ultime tre giornate di Campionato). Obbligo alla società Mons Prochyta di versare alla società Nuova Boys Caivanese la somma di € 60.00 per il mancato incasso.**

\* \* \* \* \*

**Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 17 aprile 2015.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Vincenzo Pastore**